



Proc. no 335-2025-33

## Tribunale civile di prima istanza

### Il Giudice unico

Giudice: lic. iur. Hans-Jörg Bannwart

Attuaria: Jris Dorsa

### Decisione

del 30 gennaio 2026

comunicata il 26 febbraio 2026

nella procedura

#### **A.\_\_\_\_\_ AG (parte richiedente e opposta)**

rappresentata dall'organo autorizzato ad agire con firma individuale, B.\_\_\_\_\_, in O.1.\_\_\_\_\_, a sua volta rappresentato dagli avvocati Matteo Simona e/o Michele Micheli, Nievergelt & Stoehr AG, Crappun 8, 7503 Samedan

contro

#### **C.\_\_\_\_\_ SA (parte avversa e opponente)**

rappresentata dal presidente del Consiglio di amministrazione autorizzato ad agire con firma individuale, D.\_\_\_\_\_, in O.2.\_\_\_\_\_, a sua volta rappresentato dagli avvocati Anne-Catherine Hahn e/o Lukas Innerebner, Wartmann Merker AG, Kirchgasse 48, 8001 Zürich

**concernente opposizione contro il decreto di sequestro del 14 ottobre 2025**

**Il giudice unico presso il Tribunale regionale Bernina ritiene in fatto:**

1. Con invio del 10 ottobre 2025, parte richiedente ha promosso contro parte avversa un'istanza di sequestro recante il seguente petito:
  1. *Che siano sequestrati tutti gli averi e i valori patrimoniali della Convenuta che si trovano su conto bancario intestato alla Convenuta presso la Banca E. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) di O.2. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ o con una denominazione o numero diverso ma intestati alla Convenuta sino a concorrenza dell'importo di CHF 5'774'604.10 oltre ai costi di sequestro;*
  2. *Sussidiariamente che siano sequestrati tutti gli averi e i valori patrimoniali della Convenuta che si trovano su conto bancario intestato alla Convenuta presso la Banca E. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) di O.2. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ o con una denominazione o numero diverso ma intestati alla Convenuta sino a concorrenza dell'importo di CHF 1'500'000.00 oltre ai costi di sequestro;*
  3. *Ancora più sussidiariamente che siano sequestrati tutti gli averi e i valori patrimoniali della Convenuta che si trovano su conto bancario intestato alla Convenuta presso la Banca E. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) di O.2. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ o con una denominazione o numero diverso ma intestati alla Convenuta sino a concorrenza dell'importo di CHF 250'000.00 oltre ai costi di sequestro;*
  4. *Con tasse, spese e ripetibili interamente a carico del Convenuto;*
2. Con disposizione del 14 ottobre 2025, il Giudice unico presso il Tribunale regionale Bernina ha dato seguito alla richiesta sino a concorrenza di CHF 3'325'339.35, richiamando quale causa del credito l'inadempimento di obblighi contrattuali (penali contrattuali) da *Contratto d'affitto 12 luglio 2024* (paragrafo 42), da *Accordo 18 giugno 2025* (N 6, cifra 1 e 2) nonché deposito cauzionale da *Emendamento del contratto d'affitto del 12 luglio 2024* (N 8 cifra 3). Quali cause di sequestro sono state riconosciute quelle elencate all'art. 271 cpv. 1 e 2 LEF.
3. Con invio del 24 ottobre 2025 parte avversa si è tempestivamente opposta al decreto di sequestro con il seguente petito:

1. *Sia il decreto di sequestro del 14 ottobre 2025 (proc. no. 335-2025-22, recte: 33 n.d.r.) emanato dal Tribunale regionale Bernina, comunicato il 14 ottobre 2025 e notificato alla convenuta in data 15 ottobre 2025, abrogato e siano i beni appartenenti alla convenuta, in particolare tutti gli averi e i valori patrimoniali che si trovano sul conto bancario intestato alla stesa presso la Banca E. \_\_\_\_\_ (numero d'ordine; \_\_\_\_\_) di O.2. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ o con una denominazione o numero diverso intestati alla stessa, svincolati dal sequestro.*
2. *Protestate spese e ripetibili (incl. IVA) a carico della richiedente.*
4. L'opposizione è stata notificata a parte richiedente e opposta che con invio del 17 novembre 2025 ha presentato, entro il termine attribuito, la sua presa di posizione all'opposizione. Sono seguite, sempre entro i termini attribuiti, le prese di posizione spontanee (ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 CPC) di parte opponente del 5 dicembre 2025, dell'8 gennaio 2025 e del 13 gennaio 2026 ed infine quella di parte opposta del 21 gennaio 2026, tutte notificate ogni qualvolta a controparte, con sospensione del diritto di replica fino all'udienza nel frattempo indetta esclusivamente a questo scopo l'8 gennaio 2026 e rimandata al 29 gennaio 2026 in seguito a sostituzione del patrocinio di parte opponente.
5. L'udienza si è svolta in presenza dei patrocinatori delle parti. Delle esposizioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nell'ambito delle considerazioni. Per il resto si rimanda al relativo verbale.
6. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il Giudice unico presso il Tribunale regionale Bernina ha informato le parti che il procedimento era maturo per la decisione e che – come già comunicato nell'ordinanza del 4 novembre 2025 – non si sarebbe tenuta alcuna ulteriore udienza (art. 256 cpv.1 CPC). Ha quindi assegnato alle parti un termine di cinque giorni per presentare le rispettive note per il patrocinio. Le medesime sono state depositate entro il termine assegnato e notificate, ciascuna alla controparte, con concessione di un ulteriore termine di dieci giorni per prendere posizione al riguardo. Entro tale termine è pervenuta una presa di posizione di parte opposta alla quale parte opponente rinunciava di replicare.

**Il giudice unico presso il Tribunale regionale Bernina considera in diritto:**

1. La competenza del giudice adito è data in base all'art. 272 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l'art. 251 lett. a CPC e l'art. 4 cpv. 1 lett. d LACPC. Essendo applicabile la procedura sommaria, la decisione può essere motivata in modo conciso.
  
2. a) Con scritto spontaneo del 13 gennaio 2026, i patrocinatori dell'opponente richiamano l'attenzione del Giudice su una possibile futura contestazione di controparte in merito ad un loro presunto conflitto di interessi nel patrocinio dell'opponente. Tale denegato conflitto di interessi risiederebbe nel loro contemporaneo patrocinio dell'opponente e quello per F.\_\_\_\_\_ S.r.l.. Con scritto del 21 gennaio 2026, parte opposta chiede che sulla questione venga deliberato in via pregiudiziale, nell'ambito dell'accertamento dei presupposti processuali. In sede di udienza del 29 gennaio 2026 essa ne espone i motivi: i rappresentanti dell'opponente potrebbero versare in una situazione di conflitto di interessi per effetto del rapporto di controllo esercitato da F.\_\_\_\_\_ S.r.l. sull'opponente, in combinazione con asseriti interessi divergenti tra le due società nelle controversie pendenti o future che le vedono (o vedranno) coinvolte nei confronti della qui opposta, in relazione al contratto di affitto concernente A.\_\_\_\_\_. Tali divergenze risiederebbero negli obblighi gravanti su F.\_\_\_\_\_ S.r.l., in qualità di condebitrice, obbligata solidale o garante, rispetto alle pretese fatte valere dalla qui opposta nei confronti della qui opponente. Le due società perseguirebbero, inoltre, interessi contrapposti con riferimento all'assunzione e alla valutazione dei mezzi di prova. Da ultimo, vi sarebbe incompatibilità tra le strategie transattive delle due società con la qui opposta. Parte opponente respinge integralmente tali censure, ritenendole non specificate e speculative. Gli interessi delle due società assistite risulterebbero pienamente allineati. In qualità di azionista unica dell'opponente, F.\_\_\_\_\_ S.r.l. beneficerebbe in ogni caso dei diritti di informazione previsti dalla legge e, per il tramite dei propri organi, disporrebbe già di pieno accesso alla documentazione dell'opponente. Non è controverso che i rappresentanti dell'opponente abbiano assunto il patrocinio sia dell'opponente che di F.\_\_\_\_\_ S.r.l. in altre (non specificate) vertenze e davanti ad altre istanze. È inoltre pacifico che la qui opponente è interamente partecipata e quindi controllata da F.\_\_\_\_\_ S.r.l., che ne è azionista unica.
  
- b) L'esistenza di una valida rappresentanza costituisce un presupposto processuale (art. 59 CPC), che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (art. 60 cpv. 1 CPC). Secondo l'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, sono autorizzati a esercitare la

rappresentanza professionale in giudizio, in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta LLCA. Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3 CPC). Nel contesto di una procedura pendente, nell'ambito del suo dovere di direzione del processo (art. 124 cpv. 1 CPC), l'esame del giudice competente nel merito si estende anche all'adempimento delle regole professionali cui sono assoggettati gli avvocati secondo l'art. 12 LLCA (CommPra CPC, IIIa edizione 2025, art. 68 N 4, 18, 30, con rimandi alla giurisprudenza). Il giudice nel merito statuisce quindi ad esclusione dell'autorità di sorveglianza sugli avvocati competente secondo l'art. 13 cpv. 1 LAvv e art. 6 cpv. 2 lett. e LAvv. Vige il principio inquisitorio limitato. Esso non dispensa le parti dall'onere di allegazione e della prova. In un litigio retto dal principio attinatorio, ogni parte deve pertanto esporre i fatti e i mezzi di prova che fondano la ricevibilità della sua azione (CommPra CPC, IIIa edizione 2025, art. 60 N 2, 7).

Nel caso in oggetto, va esaminato se il patrocinio dell'opponente da parte dello studio incaricato ottemperi alla disposizione di cui all'art. 12 lett. c LLCA, secondo la quale l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati.

c) Come esposto, il giudice del merito estende il proprio esame del diritto di postulazione nell'ambito del suo potere di direzione della procedura concreta pendente, qual'è la procedura di opposizione al decreto di sequestro in oggetto. In essa parte opponente postula e difende il dissequestro dei beni colpiti dal provvedimento.

Non è dato comprendere, né è ravvisabile, e nemmeno è stato adeguatamente illustrato, quali siano o possano essere eventuali interessi contrastanti tra l'opponente e F.\_\_\_\_\_ S.r.l. per quanto attiene l'oggetto, l'accesso a documentazione o l'esito nella presente procedura. Parimenti, non risulta comprensibile né debitamente documentato quali sarebbero gli asseriti interessi divergenti che le due società potrebbero trarre dalla presente procedura in relazione ad altre procedure in cui potrebbero essere coinvolte ora o in futuro. Ne consegue che i rappresentanti dell'opponente adempiono alle regole professionali cui sono assoggettati ai sensi dell'art. 12 LLCA. Il diritto di postulazione dell'opponente deve pertanto essere riconosciuto.

Essendo inoltre soddisfatti tutti i presupposti processuali, si entra nel merito dell'istanza (art. 59 cpv. 1 CPC).

3. a) Secondo l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile, cumulativamente, l'esistenza del credito (cifra 1), di una causa di sequestro (cifra 2) e di beni appartenenti al debitore (cifra 3). Il principio della verisimiglianza trova applicazione anche nella procedura di opposizione. Un fatto si considera reso verosimile quando il giudice lo ritiene probabile sulla base di una presentazione plausibile del creditore. La prova di probabilità sussiste quando, valutati gli elementi sottoposti, il giudice ritiene verosimile l'esistenza del fatto asserito, senza dover escludere la possibilità che possa sussistere una diversa realtà (BSK – SchKG II, Stoffel, art. 271 N 27 e 272 N 4a).

Secondo l'art. 271 cpv. 1 LEF, per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando sussista una delle cause di cui alle cifre 1 a 6 della medesima disposizione. Nell'ambito dell'onere di allegazione, il creditore è tenuto a indicare il motivo di sequestro che ritiene sussistente (BSK SchKG II, art. 272 N10). Nel caso in oggetto, parte opposta e qui opposta fonda la sua richiesta di sequestro sulle cause di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 1, 2 e 4 LEF.

- b) Secondo l'art. 271 cpv. 1 cifra 1 LEF, il sequestro può essere chiesto se il debitore non abbia domicilio fisso in Svizzera. Innanzitutto va rilevato che l'assenza di domicilio in Svizzera rappresenta un motivo di sequestro unicamente quale conseguenza della mancanza di una possibilità di esecuzione ordinaria nei confronti del debitore in Svizzera (artt. 46 LEF). Inoltre, il motivo del sequestro per mancanza di domicilio, sebbene concepito per le persone fisiche, può trovare applicazione anche alle persone giuridiche. Il bisogno di tutela del creditore sussiste infatti anche quando manca la sede di una persona giuridica. Tuttavia, la perdita della sede in capo a una persona giuridica può verificarsi solo in via del tutto eccezionale, poiché, oltre al criterio formale, rileva anche quello sostanziale dell'amministrazione effettiva.

Parte opposta sostiene che l'opponente, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale che legava le parti (il contratto di affitto dell' A. \_\_\_\_\_ a O.1. \_\_\_\_\_) non ha più una sede o struttura amministrativa in Svizzera, in quanto la sede e luogo

di amministrazione concreta dell'opponente di trovava nell'albergo stesso, riconsegnato il 3 ottobre 2025. L'opponente non avrebbe fornito né un altro recapito provvisorio o alternativo. Inoltre, alla consegna delle chiavi il 3 ottobre 2025 essa si sarebbe resa completamente irreperibile. Nella procedura di opposizione è tuttavia emerso che l'opponente, dalla consegna dello stabile dell'albergo, ha trasferito la sua sede in data 24 ottobre 2025 a O.3.\_\_\_\_\_ e un indirizzo di domicilio presso G.\_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_, O.3.\_\_\_\_\_, e quindi in Svizzera. Queste indicazioni trovano conferma nella documentazione prodotta dall'opponente (act. 12 e 14 dell'opponente) nonché nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni, dove il cambiamento è stato registrato il 28 ottobre 2025 e pubblicato il 31 ottobre 2025. Il consiglio di amministrazione della società è da tempo composto da due membri, di cui il presidente è cittadino svizzero, domiciliato a O.2.\_\_\_\_\_, con diritto di firma individuale. Sede, amministrazione e foro ordinario di esecuzione risultano pertanto esistenti in Svizzera.

Ne discende che nel caso concreto il motivo di sequestro dell'assenza di domicilio fisso non può e non poteva essere invocato.

c) Secondo l'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF il sequestro può essere chiesto quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. La sottrazione dolosa di beni premette che il debitore sottragga dei beni patrimoniali e lo faccia con intenzione sleale (BSK SchKG II, Stoffel, art. 271 N 68). Il sequestro può inoltre fondarsi sulla fuga o sulla preparazione alla fuga del debitore. Non si tratta di una normale partenza, bensì dell'abbandono del domicilio — e quindi del foro esecutivo — senza l'instaurazione di uno nuovo (BSK SchKG II, Stoffel, art. 271 N 70 seg.). Per quanto attiene l'elemento della sottrazione dolosa di beni, l'intenzione del debitore si desume dalle circostanze. Rilevano ad esempio obbligazioni non adempiute o sproporzionate rispetto ai mezzi, un comportamento dilatorio o non collaborativo, altri procedimenti esecutivi a carico del debitore. Non rilevano invece la sola intenzione di trasferirsi all'estero né la contestazione del credito da parte di chi si allontani.

Parte opposta sostiene che l'opponente avrebbe adottato un comportamento assimilabile a una fuga, riconsegnando l'A.\_\_\_\_\_ in condizioni di disordine e trascuratezza, incompatibili con una regolare consegna aziendale. Inoltre, sostiene che l'opponente non avrebbe fornito la documentazione gestionale e contabile,

neppure entro il termine fissato dal giudice e nel corso di una perizia sul posto, e non avrebbe saldato fatture di fornitori, perseguendo con le proprie azioni una presunta fuga organizzativa e patrimoniale. Lo dimostrerebbe che il sequestro ordinato da questo giudice ha bloccato soltanto CHF 11'783.70. Tale importo rappresenterebbe l'unico e ultimo substrato patrimoniale rinvenibile in Svizzera e sarebbe incompatibile con una gestione ordinaria. A sostegno di tale ipotesi, osserva che il sequestro disposto da questo giudice ha bloccato solo CHF 11'783.70, importo ritenuto l'unico e ultimo patrimonio rinvenibile in Svizzera e incompatibile con una gestione ordinaria. Sussisterebbe quindi il fondato sospetto che l'opponente abbia svuotato i propri conti trafugando i beni in Italia. Tale conclusione si imporrebbe anche alla luce del fatto che l'opponente è una controllata di F.\_\_\_\_\_ S.r.l., con sede in Italia.

Tuttavia, nella procedura di opposizione è emerso che la documentazione gestionale e contabile dell'opponente è stata consegnata al Tribunale regionale O.4.\_\_\_\_\_, come da ordine supercautelare del 30 settembre 2025 (act. 10 e 11 dell'opponente). L'opponente dispone di una sede formale e amministrativa in Svizzera ed è attivamente coinvolta nella tutela dei propri interessi sia in questa vertenza che in almeno altre due procedure davanti al Tribunale regionale O.4.\_\_\_\_\_. Non risultano accertate né rese verosimili obbligazioni non adempiute, se non quelle controverse nelle procedure davanti al Tribunale regionale O.4.\_\_\_\_\_ nonché una fattura di CHF 752.00. Non sussistono elementi per ritenere che l'importo sequestrato costituisca l'unico e ultimo patrimonio dell'opponente in Svizzera, né vi è motivo plausibile per presumere che la sua entità esigua sia riconducibile a una fuga patrimoniale.

Tali considerazioni privano di verosimiglianza le conclusioni della parte opposta, fondate sugli indizi da lei esposti, e impediscono di ritenere la sottrazione dolosa di beni o il presunto tentativo di fuga come motivo di sequestro.

Di conseguenza, i presupposti per l'arresto non sussistono più. L'opposizione va integralmente accolta e il decreto di sequestro va revocato.

3. a) Le spese per la procedura di opposizione sono fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 CPC). Esse vengono fissate in CHF 2'500.00 e sono poste a carico di parte opposta, quale soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali di

CHF 1'500.00, ugualmente a suo carico, secondo il decreto di sequestro del 14 ottobre 2025, le sono già state fatturate.

b) Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96 CPC). Le tariffe vengono stabilite dai Cantoni. Le parti possono presentare una nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC). L'autorità giudicante stabilisce d'ufficio i ripetibili della parte vincente in base all'importo fatturato per la rappresentanza legale alla parte che ha diritto al risarcimento, fintantoché la tariffa oraria concordata aumentata di un eventuale supplemento (una tantum) concordato sul valore della causa è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito, la spesa che viene fatta valere è adeguata e necessaria all'assistenza giudiziaria e l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, risp. dalle legittime esigenze di protezione giuridica (art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA). Secondo l'art. 3 cpv. 1 OOA viene considerata corrente una tariffa oraria fra i 210 e i 270 franchi. Infine, secondo l'art. 4 cpv. 1 OOA, all'inizio della procedura, le parti devono inoltrare un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Nel caso tale accordo venga tralasciato, per stabilire i ripetibili l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato. Secondo l'art. 16 a LAVv, le ripetibili per le spese di rappresentanza legale in procedure davanti ad autorità giudiziarie cantonali si calcolano in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata, nonché in base alla difficoltà e importanza della causa. Secondo l'art. 108 CPC, le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.

Nel caso concreto, anche le spese ripetibili seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente ha depositato una nota complessiva di CHF 22'919.75 per spese di patrocinio, oltre a spese necessarie per CHF 157.00, comprendenti le prestazioni dello studio H.\_\_\_\_\_ (precedente patrocinatore) quantificate in CHF 5'262.50, per un dispendio – secondo un estratto allegato - di 16:75 ore, e gli onorari degli attuali patrocinatori subentranti per CHF 17'657.25, per un dispendio – secondo un estratto allegato - di 47:76 ore, a cui si aggiungono spese di viaggio per CHF 157.00. Parte opposta ha presentato una nota d'onorario per un importo di CHF 8'818.35, IVA inclusa, per un dispendio di 29 ore.

Il patrocinatore precedente dell'opponente ha seguito l'intera procedura di opposizione, comprendente lo scambio degli scritti ordinato dal giudice e parte dello scambio di repliche spontanee, fino all'indizione dell'udienza da parte del giudice,

volta a consentire alle parti di esporre quanto ritenessero necessario e porre fine allo scambio di repliche già intervenuto. Come già ritenuto nell'ordinanza del 25 novembre 2025, la procedura di opposizione si limitava, oltre al tema della causa del sequestro, unicamente alle cause di credito menzionate nel decreto. Non costituivano pertanto oggetto della procedura altre cause di sequestro o pretese estranee a quelle elencate nel decreto, quali *danni commerciali o reputazionali, danni derivanti da aumenti commissioni OTA, danni precontenziosi o simili*, sulle quali – invece – si sofferma l'opposizione presentata dall'opponente con invio del 24 ottobre 2025. Quantificate in 3 ore, esse devono essere ritenute inservibili. Per il resto la l'estratto della pratica presentato appare adeguata al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata della causa.

Gli attuali patrocinatori della parte opponente, diversamente dei patrocinatori precedenti, non hanno depositato un accordo sull'onorario debitamente sottoscritto ed esaustivo. Ne consegue che è lecito prescindere dall'esame delle fatture da essi emesse. Poiché le spese ripetibili liquidabili divergono in misura rilevante dalla nota professionale depositata, appare tuttavia opportuno, a titolo illustrativo e generale, ribadire quanto segue:

I patrocinatori attuali sono subentrati nella fase finale della procedura, comprendente l'udienza indetta a scopo istruttorio, in prelude alla quale essi hanno presentato due repliche spontanee. Nel corso dello scambio di repliche successive allo scambio di scritti ordinato dal giudice, le parti sono state richiamate mediante varie ordinanze a esercitare il diritto di replica ex art. 53 cpv. 3 CPC con interventi concisi, e sono state informate che le ripetizioni di quanto già asserito sarebbero state ritenute superflue, con le conseguenze previste dall'art. 108 CPC. Dal momento che l'udienza è stata indetta esclusivamente per raccogliere tutte le questioni rientranti nel diritto di replica incondizionata ex art. 53 cpv. 3 CPC, qualsiasi intervento scritto, riproposto in udienza, deve ritenersi superfluo. Le prestazioni fatturate dall'opponente comprendono in larga misura interventi non necessari sotto questo profilo. Come già ritenuto sopra, gli interventi relativi a cause di credito o di sequestro estranee a quelle menzionate nel decreto di sequestro devono essere ritenute superflue e pertanto inutili. A tal proposito va evidenziato che la parte opposta aveva richiesto esplicitamente – e unicamente - la convalida del sequestro. Parimenti devono essere ritenute non necessarie le prestazioni volte a ripetere quanto già sollevato negli interventi scritti dei patrocinatori precedenti. Le prestazioni fatturate dall'opponente comprendono in larga misura interventi non necessari sotto

questo profilo, eccettuato quello relativo alla propria capacità di postulazione, nuovamente riproposto invariato in udienza. Tutta la procedura di opposizione - inclusa la questione pregiudiziale appena menzionata - va ritenuta di modesta complessità. Le prestazioni supplementari riconducibili al cambiamento del patrocinio precedente rappresentano un aggravio che non può essere addebitato alla parte soccombente. Infine va rilevato che le tariffe applicate non corrispondono a quelle previste dall'art. 96 CPC. Le prestazioni elencate appaiono per questi motivi eccessive.

Si liquida pertanto un importo complessivo per spese ripetibili a favore dell'opponente pari a CHF 8'500.00, IVA inclusa.

---

**Il giudice unico presso il Tribunale regionale Bernina decide:**

1. L'opposizione è accolta.  
Di conseguenza il decreto di sequestro del 14 ottobre 2025 (proc. no. 335-2025-33).
2. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Bernina è incaricato di provvedere alla liberazione dei beni sottoposti a sequestro, a seguito dell'acquisizione della presente decisione a crescita in giudicato.
3. a) Le spese della procedura di opposizione di CHF 2'500.00 sono a carico di parte opposta e devono essere pagati al Cantone dei Grigioni, Amministrazione delle finanze, 7000 Coira, mediante la polizza allegata, entro 30 giorni dalla presente comunicazione.  
  
b) Parte opposta paga a parte opponente l'importo di CHF 8'500.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. [Rimedi legali]
5. [Comunicazione]

Tribunale regionale Bernina

Il giudice unico

L'attuarìa

lic. iur. Hans-Jörg Bannwart

Jris Dorsa